

**Scadenza domanda: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del seguente decreto**

**DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 2002**

(pubblicato sulla G.U. n. 207 del 04.09.2002)

**Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'art. 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2002.**

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

VISTO l'art. 197, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

VISTA la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione è stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale è stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attività programmatica, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata;

VISTO il decreto direttoriale 21 dicembre 2001, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di £. 3.268.423.760, pari a € 1.688.000,00 – registrato al conto impegni n. 58, decreto 0011792, clausola 001 – per l'emanazione del "bando di concorso" per l'esercizio finanziario 2002 previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994 sopracitato;

RILEVATO che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2002, alla individuazione dei settori e delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'articolo 197, lettera c), del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/65 sopracitato;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

SENTITO il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al Decreto interministeriale 28 agosto 2000 in relazione all'individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2002, espresso in data 14 febbraio 2002;

CONSIDERATO che occorre apportare modifiche ed integrazioni ai criteri, alle modalità e alle procedure di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 197, lettera c) del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/65, individuati con il decreto 28 ottobre 1994 sopraccitato, al fine di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Per l'esercizio finanziario 2002, i contributi di cui all'articolo 197, lettera c), del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/65, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio degli infortuni e delle malattie professionali nelle seguenti tematiche:

- a) individuazione buone prassi;
- b) aspetti gestionali, organizzativi o giuridico istituzionali;
- c) aspetti sanitari della salute dei lavoratori secondo la definizione *dell'Organizzazione Mondiale della Sanità* ("la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente l'assenza di malattie o infermità);
- d) aspetti tecnico impiantistici;
- e) analisi dei costi/benefici delle azioni di prevenzione.

con particolare riferimento a una o più delle seguenti aree:

- 1) agenti chimici;
- 2) partecipazione dei lavoratori e qualità delle relazioni nei processi produttivi;
- 3) rischi psichici;
- 4) tecniche e metodologie di promozione della cultura della salute nei luoghi di lavoro;
- 5) sistema di gestione della sicurezza;
- 6) organizzazione del lavoro e nuove modalità di prestazioni lavorative

2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta.

### Art. 2

1. Per le ricerche e gli studi di cui all'articolo 1 del presente decreto è stabilito lo stanziamento di €1.688.000,00.

-

### Art.3

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III<sup>A</sup> - Via Flavia, 6 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.

3. Nella domanda di ammissione, redatta sulla base dello schema esemplificativo allegato al presente decreto (allegato A) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo "[www.welfare.gov.it](http://www.welfare.gov.it)", dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- a. denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della Società, Ente o persona richiedente;
- b. indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della Società, Ente o persona richiedente;
- c. titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista;
- d. nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;

- e. indicazione della tematica e dell'area oggetto dello studio o ricerca proposta;
  - f. costo totale preventivato e contributo richiesto;
  - g. numero di conto corrente bancario e relative coordinate intestato alla Società, Ente o persona richiedente;
  - h. numero del conto di Tesoreria Unica - presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato (obbligatorio per gli Enti possessori);
4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale Rappresentante dell'Ente o Società richiedente.
5. Dovrà inoltre essere allegata, in quattro copie, la seguente documentazione:
- a. un dettagliato progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;
  - b. il curriculum del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto della ricerca proposta;
  - c. il curriculum di eventuali collaboratori o consulenti;
  - d. l'indicazione dei nominativi del gruppo di ricerca incaricato;
  - e. l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della Società o Ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attività di studio o ricerca;
  - f. l'indicazione delle precedenti esperienze della Società o Ente proponente nel settore oggetto della ricerca;
  - g. un dettagliato preventivo di spesa.
6. Il preventivo di spesa dovrà essere redatto sulla base dei sottoindicati criteri:
- a. le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;
  - b. dovrà essere indicata ogni singola voce del costo complessivo dello studio o ricerca proposta, con l'indicazione delle somme a carico del contributo richiesto;
  - c. è possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione - mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta - delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali per una quota del contributo richiesto non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potrà essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta.
  - d. è possibile imputare i costi di "gestione e funzionamento" della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5% del contributo richiesto;
7. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:
- a. spese relative alla "manutenzione straordinaria" della struttura del soggetto proponente;
  - b. spese di rappresentanza;
  - c. spese per l'effettuazione di convegni e seminari;
  - d. i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca.

#### **Art. 4**

1. La valutazione dei progetti di studio e ricerca sarà effettuata dal Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale del 28 agosto 2000.
2. Il Comitato valuterà preventivamente ai fini dell'ammissibilità dei progetti di studio e ricerca presentati, la congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta e agli obiettivi prefissati, nonché la congruità dei tempi di realizzazione.
3. Il Comitato valuterà i progetti di studi e ricerca presentati sulla base dei seguenti criteri:
  - a. originalità tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10; ai fini dell'assegnazione del punteggio si terrà conto, in via prioritaria, della circostanza che il progetto di studio o ricerca riguardi nuove tecnologie e/o nuovi materiali e/o nuovi aspetti organizzativi;
  - b. validità degli obiettivi; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
  - c. validità della metodologia di studio e ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
  - d. precedenti esperienze del soggetto proponente, del responsabile scientifico e del gruppo di ricerca sulla tematica oggetto della ricerca o studio proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

- e. previsione di azioni di divulgazione dei risultati della ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 5;

#### **Art.5**

1. La votazione complessiva sarà determinata – accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente articolo 4, comma 2 - dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto nelle fasi di valutazione;
2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo "[www.welfare.gov.it](http://www.welfare.gov.it)";
3. Sulla base della graduatoria saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2002 i progetti fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato.

#### **Art. 6**

1. I contributi saranno erogati in due quote sulla base della seguente procedura:
- la prima quota - pari al 40% - sarà erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione;
  - la seconda quota - pari al 60% - sarà erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità - da parte degli Uffici centrali o periferici di questo Ministero - della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
2. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef se corrisposte a persone fisiche e del 4% a titolo Irpeg se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- .

#### **Art. 7**

1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammesse dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo;
2. I risultati dovranno essere consegnati in quattro copie, unitamente ad una relazione di sintesi; dovranno inoltre essere presentate quattro copie della relazione conclusiva su cd-rom realizzato sulla base dello standard HTML.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione.

#### **Art. 8**

1. L'onere di € 1.688.000,00 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 1277 (U.P.B. 2.1.1.0 – C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2001, già impegnati con decreto direttoriale 21/12/2001 al conto impegni 58, decreto 0011792, clausola 001.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 5 aprile 2002

IL MINISTRO: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2002-09-09 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 345

.